

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Celestino Salami, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KARAMOKO CISSE' (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA), attualmente tesserato per la Soc. US Albinoleffe Srl) E DELLA SOCIETA' ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA (nota n. 1807/653pf08-09/SP/blp del 13.10.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 13.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il calciatore Cissé Karamoko, all'epoca dei fatti tesserato con la Società Atalanta Bergamasca, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto disposto dagli artt. 13, commi 2, 3 e 5, 19, comma 1 del Regolamento Agenti dei Calciatori per avere consapevolmente acconsentito che il Signor Andrea Cattoli “lo rappresentasse, o quantomeno lo accompagnasse partecipando attivamente alle trattative intercorse per il perfezionamento del suo trasferimento dall'Atalanta Bergamasca Calcio all'US Albinoleffe nella vigenza del rapporto contrattualmente in essere con l'agente Zambetti Stefano o quantomeno durante il periodo di preavviso successivo al recesso previsto e disciplinato dall'art. 11 del Regolamento Agenti dei Calciatori”;
- la Società Atalanta, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione alla violazione ascritta la proprio tesserato.

All'odierna riunione, il Sig. Karamoko Cissé, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Karamoko Cissé ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, [pena base per il Sig. Karamoko Cissé, sanzione della squalifica per giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 7 (sette) di squalifica];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della squalifica di giorni 7 (sette) per il Sig.Karamoko Cissé.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, la Società Atalanta ha fatto pervenire memoria difensiva, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento e contestando nel merito gli addebiti, chiedendo il proscioglimento o - in subordine - il contenimento della eventuale sanzione.

Quanto alla posizione della Società deferita, alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'affermazione di responsabilità e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

Il difensore della Società Atalanta si è riportato alle eccezioni e conclusioni già formulate nella memoria difensiva.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di rito sollevata dalla difesa della deferita sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 32, comma 11, CGS vigente all'epoca dei fatti in contestazione.

Lamenta la Società deferita che in relazione ai fatti per cui si procede le indagini, iniziate nella stagione sportiva 2008/2009, si sarebbero concluse nella stagione successiva, in assenza di proroga legittimamente concessa dagli organi competenti. Ne discenderebbe la violazione della norma sopra richiamata che, nella formulazione antecedente la modifica del 28.5.2009, prevedeva la conclusione delle indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva nel termine dell'inizio di quella successiva, salvo proroghe della Corte di Giustizia Federale. In particolare, sempre secondo la deferita, non sarebbe invocabile nel caso di specie il provvedimento della Corte di Giustizia del 21.7.2009 (CU N°. 9) che ha accolto le richieste di proroga presentate dalla Procura Federale con riferimento alla stagione 2008/2009, attesa l'assenza di ogni riferimento specifico al procedimento in corso.

L'eccezione difensiva è infondata.

Risulta dagli atti che i fatti per cui è procedimento sono stati denunciati con esposto del 16.1.2009 a firma dell'agente Stefano Zambetti e che gli atti di indagine a sostegno del deferimento (in particolare: audizione Cesare Giacobazzi in data 26.3.2009, audizione Carlo Osti in data 27.3.2009, audizione Roberto Spagnolo 27.3.2009, audizione Cissé

Karamoko in data 28.4.2009, audizione Nicola Binotti in data 28.4.2009 e audizione Stefano Zambetti in data 12.5.2009) sono stati tutti assunti anteriormente al termine della stagione sportiva 2008/2009 e, dunque, nel rispetto del disposto di cui all'art. 32, comma 11, CGS nella formulazione invocata dalla difesa dell'incolpata.

Sul punto, secondo l'orientamento più volte ribadito dagli Organi di giustizia sportiva, a nulla rileva che l'atto di deferimento e la relazione conclusiva delle indagini siano stati formati successivamente alla conclusione della stagione sportiva di riferimento, essendo gli atti in questione pacificamente estranei al *genus* "atti di indagine" cui fa riferimento l'art. 32, CGS citato.

Deve pertanto ritenersi che con riferimento ai fatti per cui si procede le indagini svolte dalla Procura siano state tempestive e in alcun modo inficiate dai vizi denunciati.

Va peraltro ricordato che la Corte di Giustizia Federale, con decisione del 27.5.2009 (CU N°. 208), ha già avuto modo di sottolineare come la disposizione appena ricordata "non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità, per l'ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine (leggi stagione sportiva in corso) dovendosi in tale ultima ipotesi non tener conto di quelle (acquisizioni processuali) eventualmente compiute dopo la chiusura della stagione sportiva". Sicché anche sotto il profilo della dedotta improcedibilità del deferimento, l'eccezione difensiva non può ritenersi fondata.

Tutto ciò senza considerare che, a seguito della recente modifica dell'art. 32, comma 11, CGS, di natura squisitamente processuale, devono comunque ritenersi tempestivi tutti gli atti di indagine compiuti entro il 31 dicembre dell'anno in corso al momento della denuncia e che, pertanto, neppure sotto questo profilo l'eccezione difensiva può avere alcun fondamento.

Nel merito, il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Dal compendio delle testimonianze assunte nel corso delle indagini e dall'ammissione di responsabilità operata in data odierna dal calciatore Cissé, infatti, emerge con chiarezza che, a seguito della revoca del mandato conferito all'agente Zambetti, ma in epoca anteriore alla scadenza del preavviso previsto dalle norme regolamentari, il calciatore Cissé Karamoko si fosse recato presso la sede della Società Atalanta per discutere del proprio trasferimento alla Società Albinoleffe, accompagnato dal Sig. Cattoli, presentato come nuovo procuratore ma sprovvisto di idoneo mandato (cfr. dich. Giacobazzi del 26.3.2009: "*il Sig. Osti venne nel mio ufficio e mi disse che il calciatore era giunto in sede con un nuovo procuratore*"; dich. Osti del 27.3.2009: "*Ricordo che quando si presentò era accompagnato da un'altra persona che si presentò come Andrea Cattoli. Il calciatore mi disse che si trattava del suo nuovo procuratore e Cattoli lo confermò*") e che, in detta occasione, non solo furono illustrati al calciatore le condizioni e i termini del trasferimento, ma vi fu una condotta per così dire "attiva" del Sig. Cattoli (cfr. dich. Osti, cit.: "*il Cattoli partecipò alla trattativa proponendo di modificare le condizioni economiche dell'ingaggio del calciatore*").

È evidente dunque che il calciatore, in costanza del rapporto contrattuale ancora in essere con lo Zambetti e comunque in assenza di valido rapporto con il Cattoli, si sia fatto "quantomeno assistere" nella formalizzazione della trattativa finalizzata al successivo trasferimento. Tali circostanze, peraltro, sono state pacificamente ammesse dal giovane all'odierna udienza in sede di richiesta di applicazione della sanzione (cfr. verbale ud.).

La condotta contestata, riconosciuta dal calciatore, contrasta – ad avviso della Commissione - con le norme regolamentari e, in particolare di quanto disposto agli artt. 11 e 13, comma 2 e 5 del Regolamento Agenti dei Calciatori. La stessa condotta assume peraltro rilevanza ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS perché contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare il comportamento del tesserato in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Alla responsabilità del tesserato consegue, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, quella oggettiva della Società di appartenenza.

Va invero ribadito, in conformità al costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva, che la norma in esame pone un principio di carattere generale e si erge a vero e proprio pilastro dell'ordinamento di riferimento.

Nel caso di specie, peraltro, dell'intervenuta recente revoca del mandato all'agente Zambetti i vertici della Società erano perfettamente a conoscenza fin dal momento della presentazione del nuovo procuratore (cfr. dich. Osti, cit.), sicché ben avrebbero potuto esigere il rispetto delle norme regolamentari da parte del proprio tesserato. Di talché non pare conferente il precedente giurisprudenziale citato nella memoria difensiva della Società deferita che attiene al diverso caso di un comportamento fraudolento posto in essere dal tesserato all'insaputa della Società di appartenenza.

In conclusione, va affermata la responsabilità della Società in relazione alla violazione contestata al proprio tesserato.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutata la natura della violazione contestata, la Commissione stima equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere alla Società Atalanta Bergamasca Calcio la sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO CESARE BERTACCHI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Casale Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 1450/1315pf08-09/AM/ma del 28.9.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 settembre 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:

- il Sig. Giulio Cesare Bertacchi, all'epoca dei fatti Presidente della A.S. Casale Calcio Srl, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS, e 94 ter, comma 13, NOIF, per non aver corrisposto, entro 30 giorni, all'allenatore Sig. Mauro Zampollini il pagamento della somma di Euro 10.654,00 così come disposto dalla delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 14 Febbraio 2009;
- la Società A.S. Casale Calcio Srl per la violazione degli artt. 94 ter, comma 13, NOIF e 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Nei termini previsti la AS Casale Calcio faceva pervenire alla Commissione Disciplinare Nazionale una propria memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giulio Cesare Bertacchi l'inibizione per mesi 6 (sei) e per la AS Casale Calcio la penalizzazione di punti 1 (uno).

E' comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il loro proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura Federale, e all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

In via preliminare, l'eccezione spiegata dalla AS Casale relativamente alla violazione dell'art. 32, comma 11, CGS non può essere accolta. Infatti, a seguito della riforma del Codice, posta in essere dalla Figc con C.U. N°.147/A del 28 maggio 2009, i termini per la conclusione delle indagini da parte della Procura Federale per il caso de quo si intendono prorogati al 31 dicembre 2009. Per tali motivi, l'attività posta in essere dalla Procura Federale in relazione al presente deferimento risulta legittima.

Nel merito, si osserva che dall'esame della documentazione allegata al deferimento il Presidente della AS Casale Calcio non provvedeva a corrispondere i compensi dovuti al Sig. Zampollini per le prestazioni rese nella stagione sportiva 2007/2008 quale allenatore responsabile della squadra.

Tale inadempimento veniva accertato dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., il quale accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Zampollini e, con decisione immediatamente esecutiva, condannava la AS Casale Calcio a pagare in favore del ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, la somma complessiva di Euro 10.654,00.

Non vi è dubbio che il pagamento della somma dovuta al Sig. Zampollini sia stato effettuato oltre il termine di 30 giorni previsti dalla normativa vigente, come anche ammesso dalla Società deferita nella propria memoria difensiva, nella quale espone che l'avvenuto pagamento è avvenuto in data 7 maggio 2009, con assegno circolare N°. 52-0282302800.

Si tratta di un comportamento che contrasta con la previsione dell'art. 94 ter, comma 13, NOIF.

È irrilevante il fatto che la Società deferita abbia proposto un ricorso per revocazione alla Corte di Giustizia Federale. Infatti, tale ricorso presentato in data 3 Aprile 2009 (tra l'altro dichiarato inammissibile) non ha sospeso l'esecutorietà del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale presso la LND e ricevuto dall'AS Casale in data 7 marzo 2009.

In conclusione, all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Sig. Giulio Cesare Bertacchi, all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Casale Calcio, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS, e 94 ter, comma 13, NOIF e della A.S. Casale Calcio per la violazione degli artt. 94 ter, comma 13, NOIF e 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Appare equo contenere le sanzioni entro i minimi edittali.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Giulio Cesare Bertacchi, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei);

- alla AS Casale Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di appartenenza.

(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO FATTINGER (all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ma con funzioni dirigenziali di Vice Presidente all'interno della Soc. Trento Calcio 1921 ed attualmente Presidente della stessa Società), MARIO DI BENEDETTO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Trento Calcio 1921), PIETRO ADDEO (Presidente della Soc. SS Benacense 1905), MICHELE PETTINARI (all'epoca dei fatti dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. SS Benacense 1905), SAMORY BADONA MONTEIRO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Trento Calcio 1921), DAVIDE TISI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Calcio Caravaggesse Srl), DANILO SPREAFICO (all'epoca dei fatti dirigente della Soc. Trento Calcio 1921), LEONARDO CATTOLICO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Benacense 1905), GABRIELE MAULE (dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. Trento Calcio 1921), PASQUALE VERRELLI (all'epoca dei fatti dirigente della Soc. Trento Calcio 1921) E DELLE SOCIETA' TRENTO CALCIO 1921 E SS BENACENSE 1905 (nota n. 1576/111pf09-10/MS/en del 1°.10.2009).

Con atto del 1.10.2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Fattinger Marco, all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ma con funzioni dirigenziali di Vice Presidente all'interno del Trento Calcio 1921 ed attualmente Presidente della Società stessa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 95 comma 8, NOIF, allo stesso ascrivibile, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto in veste di Presidente della SS Benacense 1905, senza rivestirne la carica, le liste di trasferimento dei calciatori Badona Monteiro e Tisi, datate 24.7.08, così come descritto nella parte motiva;
- il Sig. Di Benedetto Mario, all'epoca dei fatti Presidente del Trento Calcio 1921, per rispondere:
 - a) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 95, comma 8, NOIF, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consapevolmente sottoscritto le liste di trasferimento in questione, sottoscritte anche dal Sig. Fattinger per la Società cedente, privo dei relativi poteri, ed aver quindi concorso a formare due atti di trasferimento irregolari, così come descritto nella parte motiva.
 - b) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito l'utilizzazione dei due calciatori Badona Monteiro e Tisi Davide, acquisiti in forza di atti di trasferimento irregolari, in occasione di 22 (per il Monteiro) e di 25 (per il Tisi) gare ufficiali del campionato nazionale di serie D nella stagione sportiva 2008-2009 e per aver consentito l'utilizzazione del giovane Cattolico Leonardo nella squadra allievi della sua società in due gare ufficiali della stessa, pur essendo il medesimo tesserato per altra Società, così come descritto nella parte motiva;
- il Sig. Addeo Pietro, Presidente della SS Benacense 1905, per rispondere:
 - a) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 95, comma 8, NOIF, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità

per aver consentito che i due calciatori Badona Monteiro e Tisi, tesserati per la Società da lui rappresentata, venissero trasferiti con atto irregolare al Trento Calcio 1921, omettendone la segnalazione agli organi di giustizia competenti, così come descritto nella parte motiva.

b) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver consentito che il giovane Cattolico Leonardo venisse utilizzato dal Trento Calcio 1921 mentre era ancora tesserato per la SS Benacense 1905, così come descritto nella parte motiva;

- il Sig. Pettinari Michele, all'epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile della SS Benacense 1905, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che il giovane Cattolico Leonardo venisse utilizzato dal Trento Calcio 1921 mentre era ancora tesserato per la SS Benacense 1905, così come descritto nella parte motiva;

- i Sigg.ri Badona Monteiro Samory e Tisi Davide, entrambi calciatori tesserati per il Trento Calcio 1921, per rispondere ciascuno:

a) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10, comma 2, CGS e 95 comma 8, NOIF, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto consapevolmente o, in subordine, anche a titolo di mera colpa ex art. 3, comma 1, CGS, le liste di trasferimento in questione, firmate anche dal Sig. Fatterger, privo dei relativi poteri, per la Società cedente ed aver quindi concorso a formare due atti di trasferimento irregolari, così come descritto nella parte motiva.

b) della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 92, comma 1, NOIF ed agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver preso parte il Badona Monteiro a ventidue gare ed il Tisi a venticinque gare, nella stagione sportiva 2008-2009 nel Trento Calcio 1921 in posizione irregolare, così come descritto nella parte motiva;

- il Sig. Spreafico Danilo, all'epoca dei fatti dirigente del Trento Calcio 1921, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore del Trento Calcio 1921 N°. 25 distinte di gare ufficiali di serie D in cui comparivano i calciatori Badona Monteiro e Tisi, certificandone così la regolare posizione, benché trasferiti irregolarmente, così come descritto nella parte motiva;

- il Sig. Cattolico Leonardo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la SS Benacense 1905 ed attualmente tesserato per il Trento Calcio 1921, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 92, comma 1, NOIF ed agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver preso parte a due gare nelle fila della squadra allievi del Trento Calcio 1921 senza esserne tesserato, nel settembre-ottobre 2008, così come descritto nella parte motiva;

- il Sig. Maule Gabriele, dirigente responsabile del settore giovanile del Trento Calcio 1921, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà,

correttezza e probità per aver consentito l'utilizzazione in due gare ufficiali del giovane in questione, tesserato per altra Società, così come descritto nella parte motiva;

- il Sig. Verrelli Pasquale, all'epoca dei fatti dirigente del Trento Calcio 1921, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore della squadra allievi del Trento Calcio 1921 N°. 2 distinte di gare ufficiali in cui compariva il calciatore Cattolico Leonardo, certificandone quindi la regolare posizione, benché non tesserato, così come descritto nella parte motiva;

- la Società Trento Calcio 1921, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente all'epoca dei fatti, nonché ai suoi dirigenti ed ai suoi tesserati nonché al Sig. Marco Fattinger;

- la Società SS Benacense 1905, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente, nonché ai suoi dirigenti ed al suo tesserato.

Alla riunione odierna, la Procura Federale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Fattinger Marco: anni 2 di inibizione;
- Badona Monteiro Samory: mesi 6 di squalifica;
- Tisi Davide: mesi 6 di squalifica;
- Di Benedetto Mario: mesi 18 di inibizione;
- Spreafico Daniele: mesi 4 di inibizione;
- Verrelli Pasquale: giorni 20 di inibizione;
- Maule Gabriele: mesi 4 di inibizione;
- Cattolico Leonardo: mesi 1 di squalifica;
- SS Trento Calcio 1921 Srl: punti 15 di penalizzazione e € 2.000,00 di ammenda;
- Addeo Pietro: mesi 18 di inibizione;
- Pettinari Michele: mesi 3 di inibizione;
- SS Benacense 1905 Riva: € 2.000,00 di ammenda.

I deferiti, i quali hanno fatto pervenire memorie difensive, hanno insistito per il proscioglimento.

Va esaminata preliminarmente l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del Sig. D'Addeo e della SS Benacense 1905 Riva.

La stessa, ancorando il momento determinativo della competenza alla notifica del deferimento, individua nella sola Commissione Disciplinare Territoriale del Trentino Alto Adige l'Organo di Giustizia competente a conoscere i fatti per cui si procede, atteso che, a oggi, le Società deferite sono iscritte ai campionati regionali.

L'eccezione è infondata e va pertanto rigettata in quanto, ai sensi degli artt. 41, comma 1, 30, comma 1, e 32, co. 7 e 8, CGS, la competenza, che si determina al momento della violazione, spetta alla Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto la SS Trento Calcio 1921 Srl, all'epoca dei fatti, partecipava al Campionato Nazionale di serie D, Comitato Interregionale, valendo pertanto il criterio di prevalenza dettato dal richiamato art. 41, comma 1, CGS.

La vicenda trae origine dalla nota del 3.7.2009, con la quale il Presidente del CR Trentino AA ha segnalato l'irregolarità dei trasferimenti definitivi dei giocatori Badona e Tisi, avvenuti in data 24.7.2008, dalla SS Benacense 1905 Riva alla SS Trento Calcio 1921 Srl, nonché l'irregolare impiego, da parte di quest'ultima, del calciatore Cattolico Leonardo, nella propria squadra allievi, nel periodo settembre–ottobre 2008, senza aver provveduto al tesseramento dello stesso.

Le indagini avrebbero accertato che la denunciata irregolarità sarebbe stata ancorata alla sottoscrizione delle relative liste da parte di soggetto non solo non più appartenente alla cedente ma, prima del trasferimento, entrato nel direttivo societario della cessionaria.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Attesa la complessità delle vicenda e il numero dei soggetti coinvolti, le posizioni degli stessi verranno trattate disgiuntamente.

► FATTINGER – ADDEO – SS BENACENSE 1905 RIVA

La documentazione versata in atti e lo stesso tenore delle difese dei deferiti fanno ritenere accertato che il 24.7.2008, data nella quale sono state sottoscritte le ripetute liste di trasferimento, il Sig. Fattinger non fosse più nei quadri organici della SS Benacense 1905 Riva e quindi non fosse in alcuna maniera legittimato a svolgere attività in favore della stessa.

Tale dato probatorio può ritenersi accertato sia in virtù del verbale del Consiglio Direttivo del 9.7.2008, nel quale il Sig. Pietro Addeo è stato eletto quale nuovo Presidente della SS Benacense 1905 Riva, sia, soprattutto, dalla scheda di iscrizione al Campionato Eccellenza del CR Trentino AA, che detta Società ha fatto pervenire in Federazione il 14.7.2008, dalla quale non risulta presente il nominativo del predetto Fattinger.

Non solo. La circostanza che i calciatori siano stati ceduti a titolo definitivo alla SS Trento Calcio 1921 Srl non può ritenersi puramente casuale, ma era finalizzata ad accrescerne il patrimonio tecnico, tenuto conto che il Fattinger, il 22.7.2008, veniva indicato (con tanto di fotografia e intervista) nel sito web della SS Trento Calcio 1921 Srl quale Vice Presidente per il 2008/2009 e poi ne è divenuto Presidente per la stagione sportiva 2009/2010.

Detta documentazione, l'unica che riveste rilevanza esterna anche in ragione della certezza della data derivante dall'essere stata comunicata agli organi federali, e il contegno tenuto dal Fattinger all'epoca dei fatti, che non ha contestato l'avvicendamento dei Sigg.ri Addeo e Galvagni ai vertici societari della Benacense 1905 Riva così come il suo inserimento in quelli del Trento Calcio, contestualmente avvenuto e pubblicizzato sul sito ufficiale della Società, forniscono la prova della carenza di potere dello stesso Fattinger in ordine alla sottoscrizione delle liste di trasferimento dei Sigg.ri Badona e Tisi alla data del 24.7.2008 e del suo passaggio alla SS Trento Calcio 1921 Srl antecedentemente alla stessa.

Le deduzioni difensive dei deferiti Fattinger, Di Benedetto e della SS Trento Calcio 1921 Srl non possono essere accolte, venendo superate dal contenuto degli atti aventi rilevanza esterna, che esclude la possibilità di attribuire efficacia probatoria agli ulteriori documenti dai quali gli stessi vorrebbero far derivare l'appartenenza del Fattinger alla Benacense sino al 6.10.2008, e quindi la vigenza dei suoi poteri all'epoca della sottoscrizione delle liste di trasferimento, a parte comunque la questione circa la impossibilità di verificare i tempi di formazione degli stessi.

È opportuno poi non sottovalutare altri elementi della vicenda che concorrono a formare il convincimento di questa Commissione.

La circostanza che le parti non avrebbero immediatamente contestato i trasferimenti non è sintomo di regolarità degli stessi quanto piuttosto della volontà di sottacere i vizi sottesi, alla luce delle cointeressenze che legavano le Società e i soggetti coinvolti.

Tra l'altro, è bene ricordare che le norme violate hanno natura eminente federale, nel senso che sono ancorate all'interesse dell'Ordinamento della FIGC a che venga rispettata la regolarità formale e sostanziale delle procedure in materie, quale quella dei trasferimenti, sottratte alla disponibilità dei soggetti occasionalmente coinvolti.

Il fatto, poi, che l'Addeo abbia formalizzato l'avvicendamento con il Fattinger in epoca antecedente all'asserito perfezionamento delle trattative volte alla cessione della Società è la prova che la sostituzione dei vertici, con ogni naturale conseguenza di legge e per quanto riguarda l'Istituzione federale, avesse efficacia formale e sostanziale e fosse stata concordata, proprio nel momento in cui è avvenuta ed è stata formalizzata. Non si può dare altro significato all'assunzione di tutti gli oneri di rappresentanza dell'ente in un momento ben preciso da parte di chi, se fosse valido quanto dedotto dalla difesa dei deferiti, aveva invece tutto l'interesse a procrastinare il passaggio di consegne fino al raggiungimento di tutte le garanzie legate alla cessione, fermo restando il dato formale e temporalmente individuato, costituito dalla richiesta di iscrizione della SS Benacense 1905 Riva al Campionato regionale.

Tale conclusione viene corroborata da un passo estremamente significativo delle difese del Fattinger. Lo stesso (pag. 10, ultime tre righe), dopo aver premesso che la dimissione dell'incarico di Presidente della SS Benacense 1905 Riva fu meno tempestiva del previsto essendosi perfezionata solo nell'ottobre 2008, precisa che *"in ogni caso, Fattinger non avrebbe ricoperto alcun ruolo operativo nella SS Benacense 1905 nella stagione sportiva 2008/2009, tanto che non seguì personalmente neppure la pratica di iscrizione al campionato"*.

Pertanto, posto che il Fattinger non avrebbe operato in favore della SS Benacense 1905 Riva per il 2008/2009, tanto da non seguire la pratica di iscrizione effettuata il 14.7.2008, tanto più non poteva operare, perché privo dei relativi poteri, il 24.7.2008, per la sottoscrizione delle liste di trasferimento.

Ma c'è da dire ancora di più. Se il Fattinger fosse stato non solo ignaro ma addirittura vittima della decisione assunta dal D'Addeo il 9.7.2008, e ciò non può essere ritenuto credibile visto che lo stesso dice di essere stato Presidente sino all'ottobre 2008, non si comprende per quale motivo non abbia contestato un tale comportamento così come l'iscrizione della SS Benacense 1905 Riva al campionato, fatta addirittura contro la sua volontà.

La circostanza, infine, che i trasferimenti siano stati ritenuti validi dal competente Comitato, proprio per quanto dedotto dalla difesa dei deferiti, allo stato, è del tutto irrilevante, avendo a oggetto il presente procedimento i profili disciplinari legati all'illecito contestato dalla Procura Federale.

La responsabilità del Sig. Addeo per i fatti contestati emerge chiaramente dagli atti di indagine. Lo stesso, nella sua veste di Presidente, non poteva ignorare la sottrazione del patrimonio tecnico societario (ovvero due calciatori della prima squadra) effettuata dal Fattinger nel corso delle difficili e prolungate trattative finalizzate alla cessione della

Benacense. Tanto più che proprio l'Addeo, nel settembre 2008, contestando la regolarità del trasferimento del giovane Cattolico a opera del Fattinger, ha preteso che lo stesso tornasse nelle fila della Benacense.

► DI BENEDETTO – SS TRENTO CALCIO 1921 SRL – BADONA – TISI – SPREAFICO

In tale vicenda si innesta attivamente la condotta del Di Benedetto il quale, nel corso delle indagini, ha sostenuto di avere conosciuto il Fattinger nella stagione sportiva 2008/2009 e che lo stesso, all'epoca dei fatti, non ricopriva alcun ruolo all'interno della Società.

Tale prospettazione, però, viene smentita sia dal tenore dell'intervista rilasciata dallo stesso Fattinger sia dall'inserimento dello stesso nell'organico direttivo della Società con tanto di fotografia, al di sotto della quale campeggia la qualifica di Vice Presidente, consultabili nella pagina web del sito ufficiale della SS Trento Calcio sin dal 22.7.2008.

È evidente, pertanto, che l'attività illecita sottesa al trasferimento e all'utilizzo dei calciatori Badona e Tisi da parte della predetta Società ha visto il concorso del Sig. Fattinger, del Di Benedetto e della SS Trento Calcio che da tale situazione ha tratto vantaggio.

Dal canto loro, i calciatori non possono essere ritenuti credibili nel momento in cui dicono di ignorare il cambio dei vertici societari, attesa la notorietà della vicenda anche a livello mediatico locale, rimanendo in capo agli stessi un generale dovere di diligenza che imponeva di accertarsi della titolarità dei relativi poteri di rappresentanza dei sottoscrittori le liste.

Altro tipo di responsabilità sorge in capo al Sig. Spreafico, componente dello Staff della SS Trento Calcio (anch'egli risulta inserito nei quadri dirigenziali del sito web ufficiale della Società e la sua foto è posta al di sotto di quella di Fattinger), il quale, in ragione del proprio ruolo, non poteva non conoscere la carica assunta dal Fattinger in epoca antecedente a quella in cui sono state sottoscritte le liste di trasferimento dei calciatori dei quali ha autorizzato l'utilizzo.

► DI BENEDETTO – CATTOLICO – PETTINARI – MAULE – VERRELLI

La vicenda del giovane Cattolico risulta accertata pacificamente, atteso che lo stesso è stato impiegato irregolarmente dalla SS Trento Calcio 1921, nel periodo settembre–ottobre 2008, in costanza di tesseramento con la Benacense 1905 Riva.

Le dichiarazioni rese dai soggetti deferiti evidenziano la responsabilità delle parti coinvolte, atteso che il padre del giovane Cattolico sarebbe stato contattato dal Sig. Maule, responsabile del settore giovanile del Trento per il trasferimento dello stesso. Questo, conoscendo la situazione societaria esistente, confidando nelle rassicurazioni fornite dal Fattinger, ma comunque omettendo di verificare presso la Società di appartenenza la regolarità delle procedure, ha permesso che il figlio disputasse gare nella SS Trento, salvo poi venire contattato dal D'Addeo che chiariva come la vicenda fosse stata improntata alla massima irregolarità, così determinando il ritorno del figlio nella Benacense 1905 Riva.

Sta di fatto, che la responsabilità per i fatti per cui si procede ricade sul calciatore nonché sui Sigg.ri Di Benedetto, Pettinari, Maule e Verrelli i quali hanno consentito l'utilizzazione dello stesso.

In particolare il Presidente Di Benedetto, attesa la sua posizione apicale, non può dirsi estraneo alle manovre che hanno portato il Cattolico, anche se inizialmente per un periodo limitato, a militare nelle fila della SS Trento Calcio 1921, nel quale è tornato a titolo definitivo dal gennaio al giugno 2009, alla luce delle dinamiche chiarite dal padre del giovane Cattolico in ordine ai rapporti esistenti tra il Trento stesso, il Fattinger e il Maule.

► SS TRENTO CALCIO 1921 SRL – SS BENACENSE 1905 RIVA

Ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 2, CGS, l'accertata natura illecita dei comportamenti contestati ai deferiti determina la dichiarazione di responsabilità delle Società per le quali gli stessi risultano tesserati, con applicazione delle sanzioni ritenute di giustizia.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Fattinger Marco la sanzione della inibizione sino al 30.9.2011;
- al Sig. Di Benedetto Mario la sanzione della inibizione sino al 31.3.2011;
- al Sig. Addeo Pietro la sanzione della inibizione sino al 30.9.2010;
- al Sig. Badona Monteiro Samory la sanzione della squalifica sino al 31.3.2010;
- al Sig. Tisi Davide la sanzione della squalifica sino al 31.3.2010;
- al Sig. Spreafico la sanzione della inibizione sino al 28.2.2010;
- al Sig. Cattolico Leonardo la sanzione della squalifica sino al 30.11.2009;
- al Sig. Verrelli Pasquale la sanzione della inibizione sino al 30.11.2009;
- al Sig. Maule Gabriele la sanzione della inibizione sino al 28.2.2010;
- al Sig. Pettinari Michele la sanzione della inibizione sino al 31.1.2010;
- alla SS Trento Calcio 1921 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 10 (dieci) da scontarsi nella corrente stagione sportiva e quella dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00);
- alla SS Benacense 1905 Riva la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl) (nota n. 7936/592pf08-09/AM/ma del 4.6.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 4 giugno 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:

- il Sig. Nicola Ferrara, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della US Massese 1919, per la violazione dell'articolo 19, comma 2, lett. a), e comma 8, CGS, con conseguente applicazione dell'art. 22, comma 8, CGS, per avere rappresentato la Società in pendenza della sanzione di inibizione lui inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 12 maggio 2008;
- la Società US Massese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

Nei termini previsti la SSD Massese faceva pervenire una memoria difensiva.

Alla riunione del 29 Settembre 2009 la US Massese 1919 si accordava con la Procura Federale ai sensi dell'art. 23, CGS e la Commissione Disciplinare accoglieva la conseguente richiesta di applicazione di sanzioni con la relativa ordinanza.

In tale occasione, in ordine alla posizione del Signor Nicola Ferrara veniva rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento e, per tale motivo, disposto un nuovo rinvio al 16 novembre 2009, al fine di rinnovare la comunicazione del suddetto atto.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito con l'applicazione della sanzione al Sig. Nicola Ferrara dell'inibizione per mesi due.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione trasmessa della C.V.E. il Sig. Ferrara, nella sua qualità di amministratore unico della Società US Massese 1919, sottoscriveva in data 22 maggio 2008 procura alle liti in favore degli avvocati Raoul Duca e Giorgio Galetto, con l'intento di conferire il mandato a rappresentare la Società US Massese 1919 nel giudizio di appello avverso la decisione della Commissione Premi di preparazione di cui al Com. Uff. 22E del 6 giugno 2008.

Alla data della sottoscrizione della procura citata, il predetto dirigente stava scontando la sanzione dell'inibizione e pertanto non aveva il potere di rappresentare la Società.

Si tratta di condotta che risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. a), e comma 8, CGS, anche in riferimento all'art. 22, comma 8, CGS.

In conclusione, all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Sig. Nicola Ferrara, il quale deve essere condannato alla sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Nicola Ferrara la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due).

(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (Presidente della Soc. AC Horatiana Venosa ASD per la stagione sportiva 2007/2008) (nota n. 7936/592pf08-09/AM/ma del 4.6.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 6 luglio 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Nicola Ferrara, all'epoca dei fatti Presidente della AC Horatiana Venosa ASD, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 24, comma 1, del Regolamento della L.N.D. come integrato dalle disposizioni contenute al punto d) del C.U. N° 198 del 0/06/2007 della F.I.G.C. - L.N.D per avere, quale Presidente della AC Horatiana Venosa, omesso di depositare presso la sede del Comitato Interregionale la fideiussione bancaria di Euro 31.000,00, necessaria per perfezionare le formalità procedurali connesse all'iscrizione della suddetta associazione, al Campionato Nazionale Dilettanti 2007 - 2008.

In data 11 novembre 2008 il deferito faceva pervenire, a mezzo del proprio legale, una memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti del deferito con l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi uno.

È comparso altresì il deferito insieme al proprio difensore, il quale ha richiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva che la documentazione prova, oltre ogni ragionevole dubbio, l'inosservanza del termine entro il quale il deferito doveva ottemperare alle statuizioni emanate dalla L.N.D Comitato Interregionale.

Risulta, infatti, che il Sig. Nicola Ferrara, all'epoca dei fatti Presidente AC Horatiana Venosa, non depositava presso il Comitato Interregionale la fideiussione bancaria di Euro 31.000,00 alla data del 12 Luglio 2007, così come era previsto per la presentazione delle domande di iscrizione al Campionato di Serie D 2007-2008.

La mancata ottemperanza all'obbligo di produrre la fideiussione bancaria entro il termine stabilito configura la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 24, comma 1, del Regolamento della L.N.D. come integrato dalle disposizioni contenute al punto d) del C.U. N°. 198 del 5/06/2007.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Nicola Ferrara la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 16 novembre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete